

Permesso di costruire, quando c'è silenzio assenso

19 Maggio 2021

L'art. 20 del Dpr 380/2001, recepito anche nell'ordinamento siciliani, nel disciplinare il procedimento di rilascio del permesso di costruire, prevede che *"decorso il termine per l'adozione del provvedimento ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivo diniego, sulla domanda di permesso di costruire **si intende formato il silenzio-assenso**, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241."*

Si tratta di un caso di "silenzio significativo", in cui l'inerzia della pubblica amministrazione ha valore di accoglimento dell'istanza del privato di rilascio del permesso di costruire, che **non trova applicazione nelle ipotesi di interventi su immobili od aree soggette a vincolo idrogeologico, ambientale, paesaggistico o culturale**.

Con il DL 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, è stata aggiunta la possibilità, su richiesta del soggetto interessato, di ottenere dallo Sportello unico per l'edilizia il **rilascio di un'attestazione dell'avvenuta formazione del silenzio assenso** sull'istanza di permesso di costruire entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato. La norma specifica le circostanze a cui è subordinata la formazione del silenzio assenso e cioè:

- decorso dei termini del procedimento;
- assenza di richieste di integrazioni documentali o istruttorie rimaste in evase;
- non presenza di un provvedimento di diniego.

Con l'obiettivo di fornire maggiori indicazioni applicative, l'ANCE fa il punto con un apposito focus sulla normativa e sulla giurisprudenza in materia di formazione del silenzio assenso nell'ambito del rilascio del permesso di costruire.

In allegato il FOCUS Ance "Il silenzio assenso nel permesso di costruire"

44840-Focus silenzio assenso nel permesso di costruire.pdf[Apri](#)